Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI				ALLA PARTE SECONDA			
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . L. 300 » semestrale » 150 » trimestrale » 80 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 600 » semestrale » 300 » trimestrale » 150 Un fascicolo . . » 10	In Italia e Colonie	Abb. annuo . L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 60 Un fascicolo . . » 5	All'Estero	Abb. annuo . . L. 400 » semestrale » 200 » trimestrale » 120 Un fascicolo . . » 10

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . . . L. 200 — » semestrale . . . . » 100 — Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo . . . . . L. 400 — » semestrale . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. **16**.

Istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di rendere più rapida l'azione statale nell'esecuzione dei lavori pubblici e nell'attuazione delle provvidenze dirette alla riparazione dei danni causati dalla guerra, agli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile istituiti secondo l'ordinamento ora vigente sono conferite le attribuzioni e facoltà indicate nel presente decreto.

Gli Ispettorati generali compartimentali del Genio civile assumono la denominazione di « Provveditorati regionali alle opere pubbliche ».

Art. 2.

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche è demandata la gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori e dei servizi attribuiti alla competenza del Ministero dei lavori pubblici, secondo le disposizioni delle leggi e regolamenti vigenti e con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 3.

Il provveditore regionale presenta al Ministro per i lavori pubblici entro il mese di settembre di ciascun anno il programma di massima dei lavori da iniziare nel successivo esercizio finanziario, e, nei limiti della approvazione ministeriale e delle relative assegnazioni di fondi, procede all'esecuzione dei lavori.

Restano invariate le disposizioni vigenti in materia di servizi di pronto soccorso in conseguenza di calamità naturali, nonchè in materia di derivazione ed utilizzazione delle acque pubbliche, di navigazione interna, di escavazione nei porti, di conduzione nella energia elettrica e di occupazione di spiagge marittime.

Il provveditore regionale si pronunzia tuttavia sulle domande di derivazione e di utilizzazione delle acque pubbliche dopo che sia stata esaurita la prescritta istruttoria.

Art. 4.

Il provveditore regionale, sotto la sua personale responsabilità, con proprio decreto approva in linea tecnica i progetti per lavori, forniture e prestazioni sino all'importo di L. 10.000.000 nonchè, sentito il Comitato di cui al successivo art. 7, i progetti di importo non superiore a L. 20.000.000, comprese le somme a disposizione, se intenda provvedere all'appalto mediante trattativa privata ovvero all'esecuzione in economia, e non superiore a L. 30.000.000 se intenda provvedere all'appalto mediante asta pubblica o licitazione privata. Con lo stesso decreto impegna la spesa relativa e autorizza l'esecuzione dei lavori o delle forniture.

Gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal funzionario di ragioneria addetto al Provveditorato, semprechè egli nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario, se il provveditore regionale giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al funzionario di ragioneria, che deve eseguirlo. Tale ordine scritto è comunicato alla Corte dei conti con l'atto o titolo cui si riferisce.

L'ordine non può essere dato nè deve essere eseguito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

Art. 5.

Il provveditore regionale ha facoltà di concludere ed approvare, sotto la propria responsabilità, transazioni relative ai lavori ed alle forniture, compreso l'esonero di penalità stipulate, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga, non superi L. 300.000 concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Se ciò che si abbandona o si paga non superi lire 500.000 la stessa facoltà compete al provveditore regionale se alla transazione abbia dato parere favorevole il Comitato di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti di cui agli articoli 4 e 5 abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta del Comitato.

Art. 7.

Per l'esame in linea tecnica ed economica dei progetti dei lavori e degli schemi di contratti per prestazioni e forniture, il provveditore regionale convoca di volta in volta un Comitato costituito di un avvocato dello Stato, di due ingegneri capi degli uffici del Genio civile delle provincie ricadenti nella circoscrizione del Provveditorato, del dirigente la ragioneria dell'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede il Provveditorato o di altro funzionario designato dal Ministero del tesoro, e del medico provinciale della provincia stessa o dell'ispettore agrario regionale, in relazione agli affari da esaminare.

Il Comitato così costituito ha tutte le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Art. 8.

Nel disimpegno della sua attività il provveditore regionale per le opere pubbliche assume la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori pubblici di fronte ai terzi ed in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

Art. 9.

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato regionale sono istituiti distinti capitoli di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono accreditati ai provveditori regionali, con ordini tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i provveditori regionali possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori regionali trasmettono rendiconto alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. I rendiconti devono essere firmati anche dal titolare della Ragioneria del provveditorato, il quale risponde della loro regolarità.

I Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati regionali per le opere pubbliche.

Art. 10.

Presso i Provveditorati regionali per le opere pubbliche può essere comandato personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 11.

Per le opere e forniture attualmente in corso in base ad autorizzazioni disposte ed impegni di spesa assunti con provvedimento di data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto la gestione amministrativa e contabile resta nella competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I provveditori regionali assumeranno invece interamente la gestione delle opere e forniture da appaltare in base alle direttive di massima e nei limiti di finanziamento che saranno fissati dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 12.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 primo, secondo e terzo capoverso, 5, 6, 7, 8, 9 primo capoverso e successivi, 11 e 14 si applicano anche per quanto concerne le opere pubbliche di bonifica. Nei riguardi di queste, peraltro, restano attribuite al Ministro e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le attribuzioni degli articoli stessi demandate al Ministro e al Ministero dei lavori pubblici.

I progetti delle opere pubbliche di bonifica da eseguire in gestione diretta o in concessione sono approvati in linea tecnica dal provveditore, sentito il Comitato di cui all'art. 7 per quelli di importo superiore a L. 5.000.000.

Per le opere in gestione diretta entro i limiti di importo fissati al primo comma dell'art. 4, il provveditore con suo decreto impegna la spesa relativa, e autorizza l'esecuzione dei lavori.

Per le opere in concessione spetta al provveditore di avviare le relative istruttorie, restando in ogni caso riservato all'Amministrazione centrale di promuovere i provvedimenti di concessione.

Art. 13.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto hanno carattere temporaneo, in rapporto ai bisogni contingenti determinati dallo stato di guerra e dai danni causati da azioni belliche.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, sarà fissata la data di cessazione della loro applicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *gennaio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 34. — ARGENTO

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1945.

Nuovo tipo di carta da impiegare per la stampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto l'art. 7 del regolamento sui biglietti di Stato approvato col predetto R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874;

Visto il decreto Ministeriale 14 novembre 1939, che autorizzava la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1940, che stabilisce le caratteristiche dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1;

Ritenuta la necessità di provvedere ad una ulteriore ristampa dei biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1 con il tipo di carta attualmente disponibile;

Determina:

I biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1, da emettersi con le caratteristiche di cui al sopra citato decreto Ministeriale 12 giugno 1940, possono essere stampati su carta bianca speciale sfornita di filigrana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 gennaio 1945

Il Ministro: SOLERI

(158)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 251;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1944, relativo allo scioglimento del Consiglio direttivo e della Giunta di presidenza della Fondazione per la piccola pesca ed alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nella persona del dott. Emilio Ciuffa;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 343, col quale la Fondazione per la piccola pesca cambia la sua denominazione in quella di «Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca»;

Ritenuto che il dott. Emilio Ciuffa ha rassegnato le dimissioni dalla carica di commissario dell'Ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il capitano di vascello in servizio permanente effettivo Ciurlo Ernesto è nominato commissario straordinario della Fondazione assistenza e rifornimenti per la pesca.

Al commissario straordinario spetterà, sul bilancio dell'Ente, il rimborso delle spese cui egli andrà incontro per l'adempimento dell'incarico, secondo le norme che saranno stabilite con successivo provvedimento.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: GULLO

(156)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1945.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo «Mostra-Mercato dell'Artigianato» con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO ED IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il R. decreto 7 marzo 1938, n. 703, che istituisce l'Ente autonomo « Mostra - Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze e ne approva il relativo statuto;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739, sullo scioglimento degli organi deliberativi degli enti pubblici e nomina dei commissari straordinari;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze;

Decreta:

L'ing. Luzzi Alfredo è nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente autonomo « Mostra-Mercato dell'Artigianato » con sede in Firenze, con i poteri del presidente, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Roma, addì 2 febbraio 1945

Il Ministro per l'industria il commercio ed il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

(159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 2 gennaio 1945 - N. 1

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	86,95
Id. 5 % 1936	»	96,45
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,95
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,45

Media dei titoli del 3 gennaio 1945 - N. 2

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,20
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,10
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,55

MINISTERO DEL TESORO

DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei titoli del 4 gennaio 1945 - N. 3

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,40
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,05
Id. 5 % 1936	»	97,70
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,65

Media dei titoli del 5 gennaio 1945 - N. 4

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	115,40
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96,15
Redimibile 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 5 % 1936	»	97,90
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,30
Id. 4 % (15 settembre 1951	»	88,50

Media dei titoli dell'8 gennaio 1945 - N. 5

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	117,90
Id. 3,50 % 1902	»	93,25
Id. 3 % lordo	»	72 —
Id. 5 % 1935	»	96 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	87,25
Id. 5 % 1936	»	97,85
Obbligaz. Venezie 3,50 %	»	94,90
Buoni novennali 5 % (15 giugno 1948)	»	98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	96,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	96,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	96,40
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	88,60

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.